

FILIPPO CAPPELLANO

CADORNA E LE FUCILAZIONI NELL'ESERCITO ITALIANO (1915-1917)¹

IL MANTENIMENTO DELLA DISCIPLINA NELLA NORMATIVA MILITARE ITALIANA TRA OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO

Il codice penale militare in vigore nel corso del primo conflitto mondiale nel Regio Esercito italiano risaliva al 15 febbraio 1870 e riproduceva con lievi modificazioni quello dell'esercito sardo dell'ottobre 1859².

I tentativi di riformare il codice effettuati da vari ministri della guerra e da commissioni parlamentari nel 1881, 1883, 1889, 1896-1897, 1900, 1905-1907 decaddero tutti soprattutto a causa delle frequenti crisi ministeriali³. L'edizione del 1914 del codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia prevedeva la pena di morte per un'ampia casistica di reati commessi in tempo di guerra, quali lo sbandamento o l'abbandono di posto in combattimento, il tradimento, la diserzione⁴, lo spionaggio, la rivolta, le vie di fatto contro un superiore, l'insubordinazione in faccia al nemico, la mancata consegna o l'abbandono di posto da parte di vedetta o di sentinella di fronte al nemico; la sollevazione di grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o arrendersi; inoltre lo spargimento di notizie, lancio di urla per incutere spavento o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento. La pena capitale era riservata anche ai comandanti per reati particolarmente gravi, quali ad esempio la resa di una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa e l'abbandono di comando in faccia al nemico. Le norme contenute nel codice penale furono integrate dalle disposizioni del Comando Supremo mediante bandi e dai criteri di applicazione delle norme penali adottati dai tribunali di guerra. La facoltà di emanare bandi, che avevano il valore di legge, da parte del comandante dell'esercito in guerra era concessa dall'art. 251 del codice penale. Gli articoli del codice penale ed i bandi prodotti durante la guerra italo-austriaca erano improntati alla massima severità per garantire la ferrea disciplina. Anche altri regolamenti in vigore al maggio 1915 ponevano l'accento sulla necessità di una ubbidienza pronta ed assoluta degli ordini superiori. Agli inferiori era richiesto ardimento e sprezzo del pericolo e della

morte. L'edizione del 1907 del *Regolamento di disciplina* all'art. 10 enunciava i doveri del soldato in combattimento:

Non recede mai dal suo posto, salvo che gli venga espressamente ordinato, anima con l'esempio i compagni, mostrandosi primo dove il pericolo è maggiore, ai superiori fa scudo del proprio petto, affronta intrepidamente ogni pericolo di ferita o di morte, persuaso che di quante belle e virtuose azioni può onorarsi l'umana natura, niuna uguaglia il morire per la Patria.

I "Ricordi del soldato" contenuti nel libretto personale di ogni militare di bassa forza, riportavano inoltre:

La disciplina è la base e la principale virtù dell'Esercito e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita, perché essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza. La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il regolamento *Servizio in guerra*, parte I, *Servizio delle truppe* (edizione 1912), affrontando il problema della disciplina in combattimento, sottolineava la necessità assoluta da parte degli ufficiali di mantenere la coesione dei reparti ricorrendo se necessario anche a mezzi estremi:

In guerra sono più potenti che in pace le cause che tendono a dissolvere i legami disciplinari, e perciò quando l'ammonimento, le cure e l'esempio non bastino a conservarli saldi, il superiore non deve esitare a ricorrere alla coercizione e alle pronte ed inesorabili misure repressive contro chiunque riveli pigrizia o mal volere, o non sacrifichi ogni considerazione personale all'interesse generale.

In aggiunta si specificava nel regolamento d'indole tattica *Norme per il combattimento* emanato nel 1913 dall'Ufficio istruzioni e manovre Guerra del Comando del Corpo di Stato Maggiore:

Specialmente nelle avversità della lotta, gli ufficiali devono spiegare la massima energia, per mantenere l'ordine e la coesione, ristabilire, se perduti i vincoli tattici e soffocare fin dal nascere qualunque germe di fiacchezza e d'indisciplina. Chi nel combattimento con parole o con grida o con atti pusillanimi o con rifiuto di obbedienza influisca dannosamente sull'animo dei compagni o degli inferiori, deve essere immediatamente passato per le armi da qualunque ufficiale si trovi presente. Gli ufficiali devono attentamente

osservare coloro che si segnalano nel combattimento e quelli che vengono meno ai loro doveri, perché ne abbiano premio o la pena che meritano.

LE DISPOSIZIONI DI CADORNA

Assunta la carica di capo di Stato Maggiore nel 1914, il generale Luigi Cadorna giudicò deficiente la disciplina che animava il Regio Esercito e se ne lamentò, già prima della dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, coi ministri della guerra Domenico Grandi e Vittorio Zupelli. Secondo Cadorna «la disciplina, nel momento attuale [settembre 1914, n.d.r.] rappresenta fra tutte le deficienze del nostro Esercito, la più urgente necessità». Egli stigmatizzava «il diminuito senso disciplinare degli ufficiali» e sosteneva che «[...] l'opera urgente di ristabilire la disciplina nell'Esercito deve esplicarsi, ed iniziarsi, anzitutto col fare maggiormente sentire i vincoli disciplinari agli educatori ed agli istruttori dei soldati, perché come dicono le parole del Regolamento: 'tali sono le truppe quali sono gli ufficiali'». Per Cadorna occorreva:

rinvigorire nella coscienza degli ufficiali tutti il concetto che il nostro soldato deve essere trattato con bontà e che si deve mostrare molto interessato al suo benessere, ma che, nello stesso tempo, occorre usare fermezza spinta fino all'estremo rigore quando ciò sia necessario. E soprattutto è necessario convincere gli ufficiali che nella truppa non vi può essere spirito di disciplina e sentimento di dovere se essi stessi non ne danno in ogni circostanza e per primi l'esempio⁵.

Giudicando la disciplina che regnava nell'Esercito italiano inadatta ad affrontare i cimenti di una grande guerra, alla vigilia del primo conflitto mondiale, con la circolare n. 1, il Comando Supremo cercò di regolamentarla. Con queste nuove disposizioni Cadorna richiamò i principi fondamentali d'obbedienza e di autorità facendo ricorso a toni molto duri e minacciosi:

Il Comando Supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l'esercito una ferrea disciplina. Essa è condizione indispensabile per conseguire quella vittoria che il paese aspetta fidente ed il suo esercito deve dargli. Sia disciplina che si sprigioni dal fondo dell'anima, ma investa altresì tutte le manifestazioni esteriori; sia disciplina spirituale ed insieme formale, poiché le due cose sono inscindibili e solo dall'intimo loro nesso derivano gli attributi veramente sostanziali dell'abito disciplinare: l'ordine perfetto e l'obbedienza assoluta. Fonte prima, la più perniciosa, dello scadimento della disciplina è la colpevole e talvolta criminosa tolleranza di coloro che dovrebbero invece esserne i più vigili custodi. Nessuna tolleranza mai, per nessun motivo, sia lasciata impunita; la si colpisca anzi, con rigore esemplare, alla radice, appena si manifesti,

sia qualunque il grado e la posizione di chi tolleri. [...] Si prevenga con oculatazza e si reprima con inflessibile rigore. Ufficiali e truppe sentano che i vincoli disciplinari sono infrangibili e che qualunque attentato alla loro compagine è destinato a spezzarsi contro l'incrollabile fermezza dei principi d'ordine, d'obbedienza, d'autorità. La punizione intervenga pronta: l'immediatezza nel colpire riesce di salutare esempio, distrugge sul nascere i germi dell'indisciplina, scongiura mali maggiori e talora irreparabili. La legge dà i mezzi per ridurre od infrangere le volontà riottose o ribelli: se ne valgano coloro cui spetta, con la coscienza di adempiere il più alto dei doveri e il più sacro dei diritti. Il Comando Supremo riterrà responsabili i Comandanti delle grandi Unità che non sapessero, in tempo debito, servirsi dei mezzi che il Regolamento di disciplina e il Codice penale militare loro conferiscono, o che si mostrassero titubanti nell'assumere, senza indugio, l'iniziativa di applicare, quando il caso lo richieda, le estreme misure di coercizione e di repressione⁶.

In una circolare del 19 maggio 1915, prevedendo la diffusione del fenomeno dell'autolesionismo, Cadorna mise in guardia gli ufficiali medici dai militari che si fingevano malati o che si procuravano ferite di vario genere per essere sgombrati dal fronte:

Contro questi ignobili simulatori deve essere applicato, immediato ed esemplare, tutto il rigore delle leggi disciplinari e penali; ogni titubanza sarebbe interpretata come debolezza e non farebbe che allargare il nefasto contagio⁷.

All'inizio di giugno, prima ancora degli attacchi sull'Isonzo, l'attenzione di Cadorna in campo disciplinare si concentrò sugli ufficiali, che intendeva selezionare per eliminare gli incapaci e quelli non in grado di reggere il peso del comando nel corso di cruenti e sanguinose operazioni di guerra. Era l'inizio della pratica dei cosiddetti "siluramenti" che tra il 1915 ed il 1917 colpirono centinaia di ufficiali di tutti i gradi:

È il mio intendimento che gli insufficienti, e non soltanto gli accennati comandanti di reggimento, siano prontamente eliminati. E, pertanto, prego i comandanti di grandi unità cui è diretta la presente, d'inoltrarmi senza indugio le proposte di eliminazione, e cioè non appena constatate le insufficienze, sia nelle operazioni di guerra, coll'applicazione delle istruzioni tattiche da me diramate, e sia nell'ordinario governo del corpo o riparto cui sono preposti, sotto il punto di vista disciplinare e dell'andamento del servizio in genere. Il Comando Supremo giudicherà dell'energia dei dipendenti comandi dalle pronte decisioni che essi sapranno prendere verso chi è da meno e verso chi manca ai suoi doveri. Occorrono soprattutto salutari esempi, perché in breve si stabilisca, quell'indiscusso prestigio dei quadri che è parte precipua della forza morale che varrà a trascinare le nostre truppe alla vittoria. Nei casi di flagranti ed evidenti prove di debolezza e di insufficienza si proceda senz'altro alle occorrenti eliminazioni, senza attendere il regolare corso dei

procedimenti. In tali evenienze, basterà avvertire il Comando Supremo dei provvedimenti presi, facendo poi seguire i rapporti⁸.

Nel corso delle prime “spallate” sull’Isonzo si verificarono i primi atti collettivi di insubordinazione, come il lancio di grida sediziose da parte di reparti in trincea che chiedevano il cambio. Ciò provocò l’intervento del Comando Supremo che provvide a destituire alti ufficiali e a mandare sotto processo ufficiali e graduati:

Voglio che le autorità più elevate della gerarchia rammentino a sé ed ai dipendenti il contenuto della mia circolare n. 1 sulla disciplina di guerra, la quale deve essere ferrea, nella sostanza e nelle forme esteriori, e che per essere mantenuta tale richiede, non colpevoli tolleranze o imbelli tentennamenti, ma la via diritta tracciata dall’adempimento e dal rispetto di tutti i regolamenti e la sanzione delle punizioni e delle pene, pur di quelle estreme, al bisogno, nonché l’immediatezza fulminea del castigo⁹.

In settembre Cadorna, a integrazione della circolare n. 1, autorizzò gli ufficiali e i Carabinieri Reali a punire con l’esecuzione sommaria i militari che abbandonavano il posto di combattimento:

Deve ogni soldato esser certo di trovare, all’occorrenza, nel superiore il fratello od il padre, ma anche deve essere convinto che il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi. Nessuno deve ignorare che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell’onore, quella che porta alla vittoria od alla morte sulle linee avversarie; ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto – prima che si infami – dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell’ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà, inesorabile, esemplare, immediata – quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi. Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita¹⁰.

Nell’ottobre 1915 le minacce di ritorsione furono estese anche ad interi reparti che si fossero rifiutati di obbedire ad ordini superiori:

Mentre la gran massa dell’Esercito si addimosttra disciplinata e possente strumento di guerra nella mani dei capi, in qualche reparto si sono verificati casi di riluttanza e di esitazione nel compiere il proprio dovere, fino in faccia al nemico. Affinché onta vergo-

gnosa di tanta abbiezione, non abbia ad appannare il fulgore dell'Esercito Italiano, e non venga a propagarsi il malo esempio, ordino di usare, senza restrizione, e con immediatezza esemplare provvedimenti più gravi, fino a quelli estremi, contro chiunque, e più di tutto contro chi tolleri ed anche contro interi reparti. Il Comando Supremo darà intero suo appoggio agli ufficiali di ogni grado che daranno in tali casi prove di fermezza e di salutare rigore et sanzionerà senza esitazione provvedimenti imposti dalle circostanze¹¹.

Nel mese successivo il Comando della 2^a Armata autorizzò il ricorso al fuoco d'artiglieria contro i reparti che si rifiutavano di andare all'attacco o che ripiegavano invece di avanzare. In caso di incertezza o titubanza dei reparti di fanteria incaricati degli assalti, occorre «necessarie disposizioni per soffocare al primo sintomo e con ogni mezzo qualunque segno di pusillanimità e di indisciplina», ricorrendo a misure quali l'uso delle armi da parte di uomini e di carabinieri inviati dietro i reparti, esecuzioni sommarie contro chi si rifiutava di obbedire all'ordine imperativo di marciare contro il nemico, infine – dopo opportuna intimazione ed in capo a congruo, ma limitato, termine di tempo – fuoco d'artiglieria sul tergo dei reparti recalcitranti¹².

Nel corso dell'offensiva austro-ungarica sugli altipiani del maggio-giugno 1916, il regime disciplinare fu inasprito con l'ordine di ricorrere alle fucilazioni sommarie con ampia libertà, che potevano arrivare a colpire anche gli ufficiali. Di fronte al rapido sfondamento nemico delle prime linee di resistenza italiane, che davano a presagire cedimenti morali di interi reparti, il Comando Supremo reagì, ordinando al comandante delle truppe operanti sull'altopiano di Asiago di prendere le più energiche ed estreme misure: «[...] faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengano. [...] L'altopiano di Asiago va mantenuto a qualunque prezzo. Si deve resistere o morire sul posto»¹³. Le truppe italiane, infatti, non ancora avvezze alla difensiva, avevano perso posizioni di capitale importanza e di facile difesa di fronte all'attacco di pochi nemici e dopo aver opposto una scarsa resistenza. Fu introdotto, così, il concetto della “difesa a oltranza” e stabilite le sanzioni per chi, invece di resistere sul posto, abbandonava le posizioni difensive assegnate:

Sarà d'ora in poi considerato reo di tradimento ai termini dell'art. 72 del codice penale per l'esercito, chiunque abbandoni oppure autorizzi l'abbandono di posizioni sistemate a difesa, per le quali esista l'ordine della difesa ad oltranza, senza l'esplicita autorizzazione del comandante che ha emanato tale ordine. I colpevoli, qualunque sia il loro grado o la loro carica, dovranno essere immediatamente deferiti ad un tribunale straordinario di guerra¹⁴.

Un ulteriore passo nel senso dell'inasprimento del regime penale venne compiuto nel novembre 1916, di fronte ai primi casi di rivolta di interi reparti, menzionando esplicitamente il ricorso alla decimazione, pratica risalente all'antica Roma e non prevista dal codice penale militare¹⁵:

Ricordo che non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente i maggiori colpevoli e allorché accertamento identità personale non è possibile, rimane ai comandanti il diritto ed il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte. A codesto dovere nessuno che sia conscio della necessità di una ferrea disciplina si può sottrarre ed io ne faccio obbligo assoluto indeclinabile a tutti i comandanti. Come misura sussidiaria di repressione ordino che quando si verificano reati contro la disciplina, debbono senz'altro essere sospese concessioni licenze invernali a tutti indistintamente i componenti del battaglione o reparto equivalente presso cui avvennero i reati¹⁶.

Il ricorso alla decimazione fu stigmatizzato anche dalla Commissione d'inchiesta di Caporetto, che la definì «provvedimento selvaggio, che nulla può giustificare» tra l'altro per via della pena di morte così ingiustamente comminata a numerosi innocenti¹⁷. Se fin dall'inizio della guerra vigeva la prassi di pubblicizzare in tutto l'esercito l'esonero di ufficiali superiori per manifesta incapacità di comando e di rendere noti i nominativi dei militari che avevano disertato, nel 1916 si iniziarono a diramare ordini del giorno che additavano ad esempio ufficiali che avevano fatto sparare contro militari sbandati o che mettevano all'indice ufficiali rei di non aver saputo mantenere salda la disciplina dei propri reparti¹⁸. Tra la fine del 1916 e la prima metà del 1917, quale nuova misura per arginare i casi di sbandamento e di resa al nemico di interi reparti, si pensò di ricorrere allo scioglimento degli stessi. Con ordine del giorno n. 27 del 3 dicembre 1916 il duca d'Aosta Emanuele Filiberto decretò lo scioglimento del 1° Squadrone del Reggimento «Cavalleggeri di Monferrato», mentre nel giugno 1917 fu la volta dell'intero 149° Reggimento fanteria e del III Battaglione del 71° Reggimento di fanteria, che avevano defezionato di fronte al nemico. Tali provvedimenti, verificatesi solo presso la 3^a Armata, ben presto rientrarono su ordine del sovrano per l'eccessivo impatto che avevano sull'opinione pubblica italiana e nemica, macchiando eccessivamente l'onorabilità dell'esercito e risultando controproducenti per lo spirito combattivo delle truppe¹⁹.

Quale antidoto alle diserzioni, che sempre più numerose si manifestavano sia presso i reparti schierati in zona di guerra che all'interno, nel dicembre 1916 il Ministero della guerra decise di togliere il sussidio economico ai famigliari dei colpevoli del grave reato, i cui nomi furono pubblicati nei loro comuni nati²⁰. Nel gennaio 1917 furono emanate disposizioni per il contrasto dell'attività di propaganda contro la guerra all'interno della compagine dell'esercito. Ciò al fine di «soffocare con tutti i mezzi i mali germi, dovunque esistano; schiacciare senza pietà propagandisti ed affiliati; colpire esemplarmente coloro che risultassero colpevoli di poca previdenza o che non si adoperassero, ai primi sintomi, ad una pronta opera di indagine e di repressione. [...] Tutti i comandanti di qualunque grado, vivano, oggi più che mai, la vita delle truppe, per sentirne il polso e prevenire manifestazioni isolate e collettive, o per reprimerle almeno con pronto, esemplare rigore»²¹. Sempre allo scopo di impedire il reato di diserzione, in particolare quella con

passaggio al nemico, nella primavera 1917 fu data la consegna alle sentinelle di prima linea di sparare sui propri compagni che avessero tentato la fuga verso le linee nemiche:

Esigo che i comandanti curino sempre che la più severa sorveglianza sia stabilita sulle prime linee e sui posti avanzati; per modo che se qualche sconosciuto, chiuso alle esortazioni dei propri ufficiali meditasse l'insano proposito, trovi della severa sorveglianza, l'impossibilità di porlo in atto, o la immediata punizione, per parte dei suoi stessi camerati, qualora tentasse di passare al nemico. Sia posto nella consegna fissa di ogni vedetta l'ordine perentorio di fare immediatamente e ripetutamente fuoco contro chiunque tenti specialmente di notte, di attraversare lo spazio neutro interposto fra le linee di difesa per darsi al nemico²².

Di fronte alla scarsa combattività e all'eccessiva facilità con cui interi reparti si arrendevano sotto attacco nemico, o ancora si sbandavano verso le retrovie, nel luglio 1917 il Comando Supremo decise di considerare «rei di diserzione e quindi, come tali, passibili della pena capitale, tutti coloro che nell'erronea credenza di essere trattati come prigionieri di guerra, ed ammessi perciò a godere dei benefici del diritto internazionale, non avranno in combattimento assolto, fino all'ultimo, il compito affidato ai loro reparti, allontanandosi da esso o cadendo, in istato ancora di resistenza, in mano al nemico»²³. Tale provvedimento tendeva anche a scoraggiare le diserzioni con passaggio al nemico, che se effettuate nell'imminenza di attacchi, avrebbero gravemente nuociuto al positivo risultato delle operazioni, facendo mancare l'effetto sorpresa.

Nell'estate 1917 apparvero gravi segnali di disgregazione della compagine morale dell'esercito, destinati ad esplodere in tutta la loro virulenza nel corso della dodicesima battaglia dell'Isonzo. La stanchezza della guerra, le gravi perdite subite in oltre due anni di guerra offensiva, avevano logorato gli animi di molti e ridotto la volontà di combattimento di quadri e truppe. Cadorna, avvertendo probabilmente questi segnali allarmanti di decadimento morale della forza armata, nel luglio 1917 inviò una insolita circolare in cui, oltre ai consueti rimbrotti e minacce, dava disposizione agli ufficiali di curare maggiormente il benessere dei propri sottoposti, soprattutto durante i periodi di riposo trascorsi nelle retrovie:

Gravi recenti fatti di indisciplina si sono verificati negli ultimi giorni fra le truppe. Una volta di più è stato necessario ricorrere ad una sommaria e ferrea sanzione, che non ammette esitazioni di fronte ai supremi interessi dell'Esercito e della Nazione. Oggi però non basta sopprimere i colpevoli per mantenere sana e salva la compagine dell'Esercito. La fucilazione è una dolorosa necessità, ma rappresenta solo un lato – il negativo – di tutte le misure complessive che devono essere prese per rialzare e rafforzare lo spirito del combattente. Chi punisce con la morte, si domandi sempre, in coscienza, se tutto è stato fatto da parte sua per migliorare moralmente e materialmente le condizioni dei suoi soldati; se oltre il reprimere

egli ha saputo prevenire, se egli è stato a continuo contatto con l'animo delle truppe per comprenderne le aspirazioni, i bisogni, le depressioni, il bene ed il male; se in una parola sente di dominare veramente le forze vive che gli sono state affidate, con quella scienza del cuore umano, senza la quale nessuno è stato mai un condottiero. Non sempre i Comandanti hanno sentito l'obbligo morale, che è anche una necessità pratica, di conquistare un ascendente personale sulle truppe e di saperlo adoperare. Eppure quotidiani esempi mostrano quanto può l'autorità, quando è sentita come missione. Dove le truppe parevano talora depresse, stanche ed inquinate da spirito di indisciplina o da teorie sovversive, è bastato un uomo di fede e di volontà per infondere in esse un'anima nuova, per mutarne, anche in pochi giorni, il carattere collettivo e per ridonare ad esse l'efficienza bellica infiacchita. È una constatazione che deve essere di grave ammonimento per tutti. La guerra è lunga, metodica, logorante in quanto tende a meccanizzare anche il combattente. È necessario reagire contro il pericolo della depressione di tutti i valori essenzialmente umani del soldato, senza i quali non si combatte e non si vince. Sia questa una delle maggiori preoccupazioni dei Comandanti di Armata e da essi penetri i comandanti dipendenti, fino al battaglione, fino alla compagnia. Che ogni Comandante di grande unità senta il dovere di imprimere ad essa un carattere, di formare personalmente lo spirito degli ufficiali. Che nessuno sia un assente od un ignoto per le truppe, che ovunque, sulle prime linee come nelle retrovie, la volontà vigorosa dei capi sia presente ed operante. Nulla sia tralasciato dalla ricompensa al valore – più frequente per il soldato – al castigo; dall'istruzione morale – meglio curata che non lo sia oggi – ad un riposo che non essendo ozio, sia veramente ristoratore; dalla ginnastica al giuoco; dalla licenza al sano divertimento; perché il soldato comprenda che vi è in alto chi si preoccupa di lui, che egli non è abbandonato a tutte le correnti, che egli è uomo trattato con comprensione umana. Pugno di ferro, disciplina inflessibile, sì; ma ogni Comandante senta di fronte alla Nazione, l'augusta e sacra responsabilità di tenere nelle sue mani la vita di migliaia di Italiani, che saranno un giorno i testimoni di fronte alla Storia e devono riportare domani in Paese lo spirito dell'Esercito rinnovato²⁴.

In effetti nel giugno precedente Cadorna aveva per la prima volta ammesso l'inefficacia delle fucilazioni se a monte non vi fosse stato il tentativo di indurre i soldati alla lotta con metodi persuasivi anziché coercitivi ed una maggiore propensione governativa al contrasto della propaganda sovversiva e pacifista. In una lettera indirizzata al capo del governo Paolo Boselli riconosceva infatti che «la repressione esteriore [cioè il colpire i soldati al fronte imbevuti di idee disfattiste e non i propalatori e gli originatori di tali idee che risiedevano nel Paese, n.d.a.], moltiplicandosi fino a raggiungere proporzioni impressionanti perde della sua efficacia di esempio e potrebbe a un dato momento avere effetti contrari a quelli voluti²⁵».

Fin dalle prime fasi dell'offensiva austro-tedesca dell'ottobre 1917, Cadorna imputò il repentino sfondamento delle linee italiane avanzate ed arretrate allo scarso morale delle truppe che avevano ceduto di schianto senza opporre la dovuta resistenza al nemico:

Tale subitaneo cedimento della nostra linea in un punto vitale, per opera di truppe avversarie non preponderanti di numero, è solo spiegabile come conseguenza di un cedimento morale i cui terribili effetti gravano su quanti non hanno sentito la loro responsabilità di uomini e di soldati²⁶.

Nel testo seguente all'ordine del giorno all'esercito del 26 ottobre 1917, Cadorna fece appello agli ufficiali per ristabilire la disciplina tra le truppe sfondate della 2^a Armata ed ai soldati per ottenere il loro massimo contributo in un momento così delicato della guerra:

Nessuna esitazione, nessuna tolleranza. I comandanti siano ferrei. Ogni debolezza sia repressa senza pietà. Ogni vergogna sia purificata col ferro e col fuoco. Rendo responsabili tutti i comandanti dell'esercizio inflessibile della giustizia di guerra per tener salda la compagine dell'Esercito. Chiunque non senta che sulla linea fissata per la resistenza o si vince o si cade con onore, non è degno di vivere. Ma l'appello supremo lo faccio al cuore dei soldati di cui da due anni conosco il valore, la serena e paziente resistenza ai sacrifici, l'eroismo di cui la nazione è fiera²⁷.

Nelle tragiche ore della ritirata di Caporetto gli ordini superiori in tema di giustizia furono ulteriormente inaspriti; il generale Antonino di Giorgio, comandante del Corpo d'armata speciale incaricato di coprire la ritirata dei resti della 2^a Armata dal Tagliamento al Piave, non esitò ad ordinare l'esecuzione sommaria anche degli ufficiali responsabili di atteggiamento passivo. Occorreva innanzitutto reprimere gli ultimi sbandati che si erano attardati nel deflusso attraverso i ponti del Tagliamento, in modo da riportare una parvenza di ordine nelle linee italiane e consentire di impostare una difesa in profondità, rallentando la progressione avversaria:

Gli sciagurati che per avventura si annidassero ancora tra le truppe della divisione devono essere spietatamente soppressi prima che facciano divampare la spaventosa infezione. Ordino pertanto in modo perentorio che tutti i militari dei Corpi dipendenti che abbiano abbandonato il proprio reparto siano immediatamente passati per le armi in presenza del reparto più vicino raccolto in armi. L'ordine può esser dato senza procedimento di sorta da qualsiasi ufficiale superiore in seguito alla evidenza del fatto constatata da un ufficiale. Di fronte al più piccolo accenno di resistenza ogni graduato ha il dovere di far uso delle armi. [...] Gli ufficiali sorpresi a contravvenire patentemente agli ordini ricevuti siano deferiti ad un tribunale straordinario per rifiuto di obbedienza e codardia. Il rinculare di fronte al compimento di un dovere così tragico e doloroso è codardia non minore di quella che fa rinculare al pericolo personale. L'ufficiale, se ve ne fosse, che in modo evidente opponesse colla sua apatia una resistenza passiva al presente ordine e fosse oggetto di scandalo, deve essere passato per le armi senza procedimento. Tale ordine non può essere dato che da

un ufficiale generale. Cogli sbandati senz'armi non si esiti ad adoperare anche il bastone. Essi coll'aver gettato via l'arma, che la Patria aveva loro affidato per la sua difesa, si sono spogliati da sé della veste del soldato, si sono messi da sé fuori della legge²⁸.

Come già notato, in forza dell'articolo 251 del codice penale militare il Comando Supremo dell'esercito aveva la piena potestà di emanare ordinanze o bandi che avevano forza di legge. Esso, in altri termini, aveva il potere legislativo della zona di guerra. Al comandante dell'esercito competevano quindi facoltà legislative non minori di quelle conferite al governo con la legge 22 maggio 1915 n. 126 sui pieni poteri. Concorde e costante fu per tutto il corso del conflitto la tendenza del Comando Supremo e del governo ad inasprire con nuove norme aventi forza di legge le disposizioni del codice penale militare. In verità le innovazioni legislative, mediante bandi e decreti, non furono molte, almeno per quanto si riferiva ad aspetti caratteristici ed essenziali del regime penale. Tali innovazioni riguardarono principalmente il reato più frequente e tra i più gravi quale quello di diserzione. Nell'agosto 1917 fu emanato un bando che estendeva la pena di morte a coloro che avessero disertato da reparti di prima linea o durante il viaggio per raggiungerla, equiparando tale diserzione a quella in presenza del nemico. La fucilazione alla schiena veniva inoltre comminata al militare di un reparto di prima linea, il quale allontanatosi per servizio o in licenza, non vi avesse fatto ritorno entro le 24 ore successive al termine stabilito²⁹. Il bando del 14 agosto aveva lo scopo «[...] di frenare il reato di diserzione, e particolarmente da parte dei militari dei corpi a riposo o dislocati nelle retrovie, essendosi notato che molti di essi, pervenuto l'ordine di movimento per la fronte, si allontanano dalle file per poi costituirsi dopo alcuni giorni, calcolando, col passaggio alle carceri, di potersi esimere dal servizio di trincea od eventualmente dal combattere»³⁰. Altre norme legislative emanate durante la permanenza di Cadorna alla carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito furono il decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1916 n. 1417 per la repressione dell'autoleSIONISMO ed il bando del 28 luglio 1915 del Comando Supremo contro la diffusione di notizie sulla guerra e la denigrazione dell'esercito o della guerra stessa. Allo scopo di evitare che militari, compiendo reati minori, si sottraessero ai rischi del fronte, furono presi vari provvedimenti di legge che concedevano amnistie per condanne che comportavano fino a 30 mesi di detenzione (decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 740) e la sospensione o il rinvio dei procedimenti penali fino al termine del conflitto (decreti 10 giugno 1915, n. 811; 24 giugno 1915, n. 141; 17 agosto 1915, n. 1230 e circolare n. 19023 in data 17 luglio 1916).

LE FUCILAZIONI DI GUERRA.

È POSSIBILE UNA QUANTIFICAZIONE DELLE ESECUZIONI?

La fonte più attendibile sul numero delle fucilazioni di guerra è la relazione “Dati di statistica giudiziaria militare” del giugno 1925. Si tratta della statistica delle sentenze e dei procedimenti penali dei tribunali militari presso l'esercito operante e di quelli territoriali fuori e dentro la zona di guerra. Secondo questa relazione furono comminate nel corso del conflitto 4.028 condanne a morte delle quali 2.967 in contumacia, 311 non eseguite e 750 eseguite. Di quest'ultime, 391 riguardarono il reato di diserzione, 5 la mutilazione volontaria, 164 la resa o sbandamento, 154 atti di indisciplina, 2 la cupidigia, 16 per violenza, 1 per reati sessuali, le rimanenti per reati diversi. Un'altra fonte importante ai fini della quantificazione è una tabella del Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo dal titolo “Specchio dei giudizi durante la campagna” datata 24 dicembre 1917 e relativa al periodo giugno 1915 - settembre 1917, conservata presso l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tale tabella è importante perché è l'unica a contenere anche il dato dei giudizi sommari: 112, che coincidono in buona parte con quelli riportati da Forcella e Monticone fino all'agosto 1917. Nel settembre 1919 il ministro della guerra generale Albricci, in sede parlamentare, ammise 729 condanne a morte eseguite durante tutta la guerra, mentre «le tristi esecuzioni sommarie superano di poco il centinaio»³¹.

La ricostruzione dell'andamento delle fucilazioni derivate da giustizia sommaria sul campo di battaglia è però molto difficile se non impossibile, in quanto spesso tali esecuzioni non venivano nemmeno comunicate ai comandi superiori per via gerarchica. I militari uccisi dagli ufficiali nella concitazione della battaglia spesso non avevano nome e figuravano tra i caduti in combattimento. Ardua è anche la ricostruzione di singoli eventi di esecuzione sommaria da parte dei cordoni dei carabinieri che seguivano le ondate di fanteria lanciate all'assalto delle posizioni nemiche o delle vittime tra i fuggiaschi falciati dal tiro delle mitragliatrici ai posti di sbarramento dietro la prima linea presidiati di norma da carabinieri, reparti di cavalleria, mitraglieri e soldati della milizia territoriale. Impossibile è anche solo la conta dei morti dal tiro d'artiglieria che qualche volta fu diretto contro colonne di sbandati o di reparti trincerati che si rifiutavano di andare all'attacco. A questo proposito Forcella e Monticone hanno osservato che con ogni probabilità non si potrà mai «avere una nozione esatta del numero delle esecuzioni sommarie, tanto più che lo stesso Ufficio giustizia militare del Comando Supremo ammise nel 1919 che non sempre erano pervenuti i rapporti su tali fucilazioni ordinate dai comandi subordinati»³².

Nei tragici momenti della ritirata di Caporetto accaddero molti casi del genere rimasti quasi sconosciuti, come ad esempio la decimazione ordinata dal generale Di Giorgio contro un battaglione di superstiti della Brigata “Bologna”, che nonostante l'ordine di difesa ad oltranza sulle posizioni di Ragogna, si erano ritirati dietro al Tagliamento³³.

Del resto fu solo nel gennaio 1917 che il Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare chiese ai comandi d'armata informazioni sulle fucilazioni sommarie praticate dai reparti al fronte:

Per integrare le informazioni, che regolarmente giungono al Comando Supremo intorno all'opera dei tribunali militari ordinari e straordinari, occorrerebbe che fosse data notizia anche di quei reati i quali, per necessità di immediata sanzione, vengono sottratti al giudizio dei tribunali militari. In ispecie, occorrerebbero informazioni intorno alle fucilazioni ordinate, in seguito a giudizio sommario, dai comandanti d'armata, di corpo d'armata e di minori unità. Per ciascuno di tali casi, avvenuti dall'inizio della guerra in poi, si gradirà avere una breve esposizione dei fatti, ed un elenco degli individui fucilati, dal quale risulti il corpo al quale ciascuno di essi apparteneva, il grado, e possibilmente anche l'età e il luogo di nascita³⁴.

Recenti ricerche d'archivio e sulla memorialistica della Grande Guerra hanno consentito di individuare circa 300 casi di fucilati sul campo³⁵.

In occasione del centenario della guerra italo-austriaca è stato presentato un disegno di legge che tende a recuperare la memoria dei fucilati italiani, equiparandoli a tutti gli altri morti in combattimento. Tale provvedimento era stato auspicato già nel settembre 1919 dal deputato socialista Filippo Turati, che nel corso del dibattito parlamentare sulla relazione finale della Commissione d'inchiesta di Caporetto, così aveva concluso il proprio intervento:

[...] E, fra le riparazioni sacre per tutti, una sola ne rammento: la riparazione da darsi ai fucilati e ai decimati senza processo, che debbono essere equiparati, a tutti gli effetti, ai morti in combattimento, agli uccisi in guerra guerreggiata. Questo invocano le famiglie desolate, e questo noi dobbiamo affermare, perché infatti essi furono assassinati dai peggiori nemici dell'Italia³⁶.

1
Circolare N. 1
Al Reg. Ufficio Armato
In data del 1.10.1918



R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Spett. Disciplina in guerra.

I. — Il Comando Supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, ogni servizio in tutto l'esercito sia fatto con **ferrea disciplina**.

Essa è condizione indispensabile per conseguire quella vittoria che il paese aspetta e che il suo esercito deve dargli.

II. — Sia disciplina che si sprigiona dal fondo dell'anima, ma investa altresì tutte le manifestazioni esteriori; sia disciplina *spirituale* ed insieme *formale*, poiché le due cose sono inseparabili e solo dall'intimo loro nasce derivano gli attributi veramente sostanziali dell'alta disciplina: *Feritas perfecta* e *Obedientia absoluta*.

III. — Punto prima, la più pericolosa, dello scalfimento della disciplina è la *colpevole e talvolta criminosa tolleranza* di coloro che dovrebbero invece essere i più rigidi costodi. Nessuna tolleranza mai, per nessun motivo, sia lasciata impunita; la si colpisca anzi, con rigore esemplare, alla radice, appena si manifesti, sia qualunque il grado e la posizione di chi tollera.

IV. — Altra grave causa di sfianatezza disciplinare sta nella *deficienza di controllo*; lo si eviti perciò sempre: assiduo, vivo, stimolante.

V. — Si prevenga con costanza e si reprimi con inflessibile rigore. Ufficiali e truppe sentano che i vincoli disciplinari sono infrangibili e che qualunque attentato alla loro compagnia è destinato a spazzarsi contro l'incrollabile fermezza dei principi d'ordine, d'obbedienza, d'astinenza.

VI. — La giustizia intervenga pronta: l'immediatezza nel colpire riesce di salutare esempio, dissuolge nel nascente i germi dell'indisciplina, scongiura mali maggiori e talora irreparabili.

VII. — La legge dà i mezzi per ridurre od infrangere le volontà ribelli e stolti; ma ne valgono coloro cui spetta, con la coscienza di adempiere il più alto dei doveri e il più sacro dei diritti.

VIII. — Il Comando Supremo riterrà responsabili i Comandanti delle gradi Unità che non sapranno, in tempo debito, servirsi dei mezzi che il Regolamento di disciplina e il Codice penale militare loro conferiscono, o che si mostreranno titubanti nell'assumere, senza indugio, l'iniziativa di applicare, quando il caso lo richieda, le estreme misure di coercizione e di repressione.

IX. — Alla inesorabile severità verso gli infingardi, i ritardi e i pusillanimi, facciano riscontro la sollecitudine e il premis verso chiunque, fornendo costante seria prova di attività, ardire, energia e senso della responsabilità, mostri d'agire — non per diletteria ambizione personale — ma per bene comune. Debbono costoro essere sostenuti, anche quando la sorte non ne assicuri completamente l'opera: bisogna evitare di non necessarli e diminuirne il prestigio e l'autorità.

X. — Ad ogni ufficiale sia distribuita copia della presente circolare e dell'annesso foglio, nel quale si accenna a disposizioni disciplinari da adottare in talune importanti circostanze speciali. — Ognuno ne faccia argomento di meditazione per sé e di commento e incitamento per i dipendenti.

IL CAPO DI. S. M. DELL' ESERCITO



Comando della 2.^a Armata

95
II

del 28 novembre 1915

STATO MAGGIORE

RISERVATO PERSONALE

N. 42/1 di prot. Risposta al

OGGETTO | Disciplina delle truppe sul campo di battaglia.

Carta numero N.

Alle LL.EE. i Comandanti del II, IV, VI, VIII Corpo d'Armata
Ai Comandanti della 9^a e 10^a Divisione
Al Comandante d'artiglieria d'armata
Al Comandante del genio d'armata
Al sig. Generale Intendente d'armata

Ho motivo di ritenere che in qualche occasione vi sia stato, mentre le truppe erano di fronte al nemico, o muovendosi all'attacco, segno di inosservanza e di titubanza nel compiere intero e fino all'ultimo il proprio dovere.

Interessa vivamente le LL.EE. i Comandanti di Corpo d'Armata ed i Comandanti della 9^a e 10^a Divisione a dare, in previsione di tali casi, le necessarie disposizioni per soffocare al primo sintomo e con ogni mezzo qualunque segno di pusillanimità e di indisciplinatezza.

Maestri che misure adeguate possono essere:

- a) - Opportuno invio di riserve;
 - b) - Uso delle armi da parte di uomini sicuri e di carabinieri armati dietro ai reparti;
 - c) - Esecuzioni esemplari contro chi si rifiuta di obbedire all'ordine imperativo di marciare contro il nemico;
 - d) - Infine, dopo opportuna intimazione ed in caso e congruo, un limitato termine di tempo, fuoco d'artiglieria sul terzo dei reparti recalcitranti.
- Tali misure devono essere naturalmente ben note alle truppe.

IL VESUVIO GENERALE
Comandante dell'Armata



COMANDO SUPREMO

A S. E. il Ten. Gen. Legato comm. Clemente

Comandante truppe altipiano di Asiago.

Mentre sul resto della fronte le truppe si comportano ovunque valorosamente, in questi giorni, per parte di alcune unità del settore di Asiago, sono accaduti invece dei fatti oltremodo vergognosi, indegni di un Esercito che abbia il culto dell'onore militare.

Posizioni, di capitale importanza e di facile difesa, sono state cedute a pochi nemici senza alcuna resistenza.

L'E. V. prenda le più energiche ed estreme misure; faccia fucilare se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengano.

Faccia appello altresì ai sentimenti di patriottismo e di onore militare delle truppe e dica loro che sull'altipiano di Asiago si salva l'Italia e l'onore dell'Esercito.

L'altipiano di Asiago, forte per buonissime posizioni già organizzate a difesa, va mantenuto a qualunque prezzo. *Si deve resistere o morire sul posto.*

IL CAPO DI S. M. DELL'ESERCITO

L. Cadorna

24 Maggio 1916.

URGENTE

UFFICIO DI TELEGRAFIA DEL COMANDO SUPREMO IN DATA 1 NOVEMBRE 1916
(ore 10)


N° 2910 di prot. G. Per comandi armate e III corpo d'armata.

Presso I° battaglione 75° ⁵ Fanteria nella sera 30 ottobre si sono verificati casi gravissimi indisciplinati trascorsi perfino lancio di sassi contro comandante reggimento. Comandante II corpo armata con azione energica e pronta di cui gli sò sopra ed incondizionata lode, ordinava che due soldati estratti a sorte tra quelli maggiori indiziati come colpevoli fossero passati per le armi. Facilitazione avvenne pomeriggio giorno 31. Ieri ancora gravi fatti analoghi avvennero presso 6° bersaglieri e vennero immediatamente repressi con facilitazione di sei soldati per ordine stesso comandante II corpo armata.

Contro segnale ed approve giusta severità comandante II corpo armata ricorda che non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente maggiori colpevoli e allorchè accertata identità personale non è possibile rimane ai comandanti il diritto ed il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte. A questo dovere nessuno che sia cosciente della necessità di una ferrea disciplina si può sottrarre ed io ne faccio obbligo assoluto inderogabile a tutti i comandanti. Come misura sussidiaria di repressione ordino che quando si verificano reati contro la disciplina debbano senz'altro essere sospese concessioni licenze invernali a tutti indiziati tanto i componenti del battaglione o reparto equivalente presso cui avvengono reati. Presunte ordino deve essere partecipate tutte le truppe dipendenti.

GENERALE GARDONA





COMANDO DELLA 3.^a ARMATA STATO MAGGIORE

1.^o novembre 1918

A tutte le truppe dell'Armata

Con sdegno e con orrore ho appreso che nelle mie truppe si sono verificate recentemente alcune gravi manifestazioni di indisciplina; esse, mentre la Patria in armi sostiene una durissima lotta, sono un nero tradimento.

Intendo che la disciplina regni sempre sovrana fra le mie truppe. Perciò ho approvato che, nei reparti che sciaguratamente si macchiarono di così grave onta, alcuni, colpevoli o non, fossero immediatamente passati per le armi.

Così farò, inesorabilmente, quante volte sarà necessario.

La Patria ci ha affidato un sacro dovere. Per compierlo, non mi arresterò davanti a nessuna misura, per quanto grave.

Questo ordine sia letto a tutte le truppe.

IL TENENTE GENERALE COMANDANTE DELL'ARMATA

E. F. di SAVOIA



add. 20 maggio 1918.

R. ESERCITO ITALIANO
COMANDO SUPREMO

CIRCOLARE RISERVATISSIMA

REPARTO OPERAZIONI
UFFICIO AFFARI VARI E SEGRETERIA
SEZIONE ISTRUZIONI

N. 86 di protocollo riservatissimo

Al comandi d'armata e delle Zone Operative;
ai comandi di corpo d'armata;
ai comandi di divisione;
(distribuzione stessa fino ai comandi di reggimento terzisti)
e per conoscenza;
al Ministero della Guerra — Dir. data maggio

OGGETTO

Resistenza ad oltranza su posizioni sistemate a difesa.

Ho motivo di ritenere che, durante le azioni svoltesi negli scorsi giorni sulla fronte del Trentino, talune unità cui era affidata la difesa **ad oltranza** di importanti posizioni rafforzate, non abbiano spiegata tutta la tenacia che gli ordini ricevuti esigevano e che il loro debito d'onore imponeva.

Le perdite inflitte dal bombardamento — per quanto gravi — non bastano a giustificare l'**abbandono senza autorizzazione** di posizioni apprestate a difesa, su cui sia stato ordinato di resistere **ad oltranza**.

Piuttosto che cedere un palmo del sacro suolo della Patria, o di quello legato dal sangue dei nostri commilitoni al di là dei vecchi confini, chi in oggi l'onore di difenderlo, deve saper sacrificare sé stesso sul posto, quando l'autorità superiore ha ordinato che vi si debba ad ogni costo resistere.

Sarà d'ora in poi considerato reo di tradimento ai termini dell'art. 72 del codice penale per l'esercito, chiunque abbandoni oppure autorizzi l'abbandono di posizioni sistemate a difesa, per le quali esista l'ordine della difesa **ad oltranza**, senza l'esplicita autorizzazione del comandante che ha emanato tale ordine.

I colpevoli, qualunque sia il loro grado o la loro carica, dovranno essere immediatamente deferiti ad un tribunale straordinario di guerra per cura dei comandanti indicati all'articolo 541 del codice suddetto.

IL CAPO DI STATO MASSIMO DELL'ESERCITO

187
 F R R

DECIPIRATO da _____ Espletato al N° _____ Annotazioni eventuali V° Il Maggiore Capo Sezione _____	TELEGRAMMA IN ARRIVO Data di spedizione il <u>29 Ottobre 1915</u> arr Data di consegna alla Sezione Cifra N° _____ arr Finito di decifrare il _____ arr Comando 1°, 2°, 3°, e 4° Armata e Zona Carnia 904 G. Seg. Capo Assarzo stop Mentre la gran massa dell'Esercito si addinestra disciplinata e possente strumento di guerra nelle mani dei Capi in qualche riparto si sono verificati casi di riluttanza e di esitazione nel compiere proprio dovere, fino in faccia al nemico. Affinchè nata vengano di tanta abiezione, non abbia ad appannare il fulgore dell'Esercito Italiano, e non venga a propagarsi in malo esempio, ordine di usare -senza restrizione- e con immediatezza esemplare provvedimenti più gravi, fino a quelli estremi, contro chiunque, e non di tutto contro -chi tollerati- ed anche contro interi reparti. Il Comando Supremo darà intero suo appoggio agli ufficiali di ogni grado che daranno in tali casi prove di fermezza e di salutare rigore et sanzionerà senza esitanione provvedimenti imposti dalle circostanze. Accusare ricevuta. Generale CADORNA.
--	---

Copia per d. d. l.

*12 comini
 per pel comm. d. l.
 della 2.ª Armata*

R. ESERCITO ITALIANO
COMANDO SUPREMO
Ufficio del Capo di S.M.
Uff. Segreteria

..... li 20 luglio 1917

RISERVATISSIMA

N. 3224 di prot. G.M.
Oggetto - Spirito e disciplina delle truppe.

A S.A.R. ed alle LL.EE. i Comandanti di Armata
A S.E. il Comandante della Zona Carnia

Gravi recenti fatti di indisciplinazione si sono verificati negli ultimi giorni fra le truppe. Una volta di più è stata necessario ricorrere ad una sommaria e ferrea sanzione, che non ammette esitazioni di fronte ai supremi interessi dell'Esercito e della Nazione.

Oggi però non basta sopprimere i colpevoli per mantenere sana e salda la compagine dell'Esercito. La facilitazione è una dolorosa necessità, ma rappresenta solo un lato - il negativo - di tutte le misure complesse che devono essere prese per rialzare e rafforzare lo spirito del combattente. Chi ponevo con la morte, si domanda sempre, in coscienza, se tutto è stato fatto da parte sua per migliorare moralmente e materialmente le condizioni dei suoi soldati; se oltre il reprimere egli ha saputo prevenire, se egli è stato a continuo contatto con l'animo delle truppe per comprenderne le aspirazioni, i bisogni, le depressioni, il bene ed il male; se in una parola, egli sente di dominare veramente le forze vive che gli sono state affidate, con quella scienza del cuore umano, senza la quale nessuno è stato mai un condottiero. Non sempre i Comandanti hanno sentite l'obbligo morale, che è anche una necessità pratica, di conquistare un ascendente personale sulle truppe e di saperle adoperare. Eppure quotidiani esempi mostrano quanto può l'autorità, quando è sentita come missione.

Dove le truppe parevano talora depresse, stanche ed inquinate da spirito di indisciplinazione e da teorie sovversive, è bastato un uomo di fede e di volontà per infondere in esse un'anima nuova, per mutarne, anche in pochi giorni, il carattere collettivo e per ridonare ad esse l'efficienza bellica infiacchita. E' una constatazione che deve essere di grave ammonimento per tutti.

La guerra è lunga, metodica, logorante in quanto tende a meccanizzare anche il combattente. E' necessario reagire contro il pericolo della depressione di tutti i valori essenzialmente umani del soldato, mentre i quali non si combatte e non si vince. Sia questa una delle maggiori preoccupazioni dei Comandanti di Armata e da essi pensari i comandi di dipendenti, fino al battaglione, fino alla compagnia.

Sia loro suprema ambizione di essere degli animatori di uomini, dei suscitatori di virtù guerriere. Che ogni Comandante di grande unità senta il dovere di imprimere ad essa un carattere, di formare personalmente lo spirito degli ufficiali. Che nessuno sia un assente ed un ignoto per le truppe, che ovunque, sulle prime linee come nelle retrovie, la volontà rigenera dei capi sia presente ed operante. Nulla sia tralasciato dalla ricompensa al valore - più frequente per il soldato - al castigo; dall'istruzione morale - meglio curata che non lo sia oggi - ad un riposo che non essendo ozio, sia veramente ristoratore; dalla ginnastica al giuoco; dalla licenza al sano divertimento; perchè il soldato comprenda che vi è in alto chi si preoccupa di lui, che egli non è abbandonato a tutte le correnti, che egli è come trattato con comprensione umana.

Fuogo di ferro, disciplina inflessibile, sì; ma ogni Comandante senta di fronte alla Nazione, l'angusta e sacra responsabilità di tenere nelle sue mani la vita di migliaia di Italiani, che saranno un giorno testimoni di fronte alla Storia e devono riportare al Paese lo spirito dell'Esercito rinnovato.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
F. L. Cadorna



P. S. P.
Il Col. Capo di Stato Maggiore



1918 30 Agosto 1918

STATO MAGGIORE

Riposte Operazioni
Ufficio Armata

CC. 2921 24 protocolla Riservatissimo

Risposta al

OGGETTO } Disciplina di guerra.

Allegati CC.

Alle LL. NN. i Comandanti d'ARMATA e di CORPO d'ARMATA

- Nel VI Corpo d'Armata si sono verificati gravi fatti d'indisciplina. Il 27 e 28 Luglio da alcuni reparti in marcia per recarsi alle trincee in faccia al nemico, sono partite grida sediziose, chiedenti il cambio: Ufficiali e graduati si addestrarono imperi alla situazione.

Ho esonerato dal comando il Generale Comandante del Corpo d'Armata, cui risaliva principalmente la responsabilità del malgoverno disciplinare, per non avere in tempo sentito il polso della truppa ai suoi ordini e per non avere, dopo, proceduto colla inflessibile fermezza che il caso richiedeva, ricorrendo agli estremi mezzi di rigore che il Codice penale contempla; ho punite le compagnie in II^a Divisione; ho allontanato l'avvocato fiscale militare addimontato irresponsabile e fisco; ho invocato il rigore del Codice per altri Ufficiali e graduati. E non sono sicuro che, per virtù di queste misure, tornera-fra non molto normale in quel Corpo d'Armata il sentimento disciplinare.

Voglio che il triste fatto rimanga unico nell'esercito e noni deve_ ro accitato e richiamo ad una più energica valorizzazione del governo discipli_ nare per tutti i capi, sia qualunque il loro grado.

NOTE 6

Voglio che le autorità più elevate della gerarchia remmetino e se_ ed ai dipendenti il contenuto della mia Circolare N° 1 sulla disciplina di guerra, la quale ha da essere ferrea, nella costanza e nelle forme estig_ riori, e che per essere mantenuta tale richiede, non colpevoli tolleranze o inebelli tentennamenti, ma la via diritta tracciata dall'adempimento e dal rispetto di tutti i Regolamenti e la sanzione delle punizioni e delle_ pene, per di quelle estreme, al bisogno, nonché l'immediatezza fulminea del castigo. Di ogni fatto grave d'indisciplina intendo essere informato a tempo: nulla deve essere lasciato in ombra.

Voglio che tutti i Comandanti mantengano, assai più di quanto non fac_ ciano, il contatto coi Comandi e le truppe dipendenti: i rapporti recipro_ ci devono essere quotidiani. Solo così, solo cioè sentendo costantemente il polso delle truppe, si riesce ad evitare i fatti deplorabili dei quali è oggetto la presente. I quali, allorchè si manifestano, hanno attraversa_ to già un periodo di incubazione, solo possibile in organismi guastati dal precedente malgoverno disciplinare e da abbandono e trascuratezza per parte dei capi.

Voglio che tutto ciò non rimanga sterile di risultati utili: i Co_ mandanti cui la presente è diretta provvedano a che si diffonda tra i di_ pendenti, con presenza di vigore, l'espressione di questa mia precisa vo_ lonta; essi se ne rispondano personalmente: sarà inesorabile per ogni ben_ chè minima trasgressione.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



COMANDO CORPO D'ARMATA SPECIALE
Stato Maggiore

N: 71 di prot.Op.

31 Ottobre 1917

AL COMANDO 20^a DIVISIONE
AL COMANDO 23^a DIVISIONE
AL COMANDANTE DELL'ARTIGLIERIA

A S.N. ^o per conoscenza;
A S.N. IL COMANDANTE DEL SETTORE DI SINISTRA (Gen. Sforza)
A S.N. IL COMANDANTE DEL SETTORE DEL CENTRO (Gen. Pettiti)
A S.N. IL COMANDANTE DEL XII CORPO D'ARMATA (Gen. Tasso)
A S.N. IL COMANDANTE DEL IV CORPO D'ARMATA (Gen. Capello)

- I° -

D'ordine del Comando del settore di sinistra la testa di ponte di Sogno (zona alla via di ponanza, il Corpo d'Armata Speciale riprende però tutto la sua formazione (20^a e 23^a Divisione). Ad esso è assegnato il tratto di fronte compreso tra la stretta di Frasaghe (esclusa) ed il parallelo di Taurana. E' collegato a sinistra col XII Corpo d'Armata schierato a difesa della linea Casera Basso (Col. Morendo) stretta di Frasaghe, e a destra colle truppe del settore del Centro.

- II° -

La difesa del tratto di destra del Tagliamento (confluenza della Fontalba) parallelo di Taurana Spillbergo (esclusa) e della testa di ponte di Casera alla 23^a Divisione, la difesa del tratto di sinistra (confluenza della Fontalba - stretta di Frasaghe) alla 20^a Divisione.

- III° -

Il 20^o Regg. Fanteria col 7^o battaglione del Genio e le 3 compagnie mitragliatrici sono assegnate alla 20^a Divisione.

Il 23^o Regg. Fanteria (a Forgeria) costituisce la riserva di Corpo d'Armata. Sarà ulteriori disposizioni per la ripartizione dei vari reparti in efficienza che si trovano schierati colle truppe delle due divisioni.

- IV° -

Il comandante dell'artiglieria proceda all'organizzazione dello schieramento dell'artiglieria ed assicuri in tutti i modi il munizionamento delle batterie.

- V° -

Per il funzionamento del servizio di vettovagliamento sono in corso accordi colla Intendenza della 2^a Armata e che verranno comunicati appena possibile. Intanto i comandi dipendenti provvedano con prelievi in Fimano, Spillbergo e Maggaso - sinchè possibile - e poi con requisizioni.

2/1

La polizia stradale è di competenza delle due divisioni a nord-est della linea Travesio Valeriano, e di competenza di questo comando a sud-est della linea Travesio Valeriano, linea di demarcazione, in profondità, tra le due divisioni, quella già stabilita il 28 corr. (confluenza Fontalba - Paluzza - Travesio). Ora che i carriaggi sono tutti sfilati, che gli sbandati degli altri Corpi sono ripiegati intendo che l'ordine sia assoluto a tutti i costi, intendo che intanto alle valorose truppe delle due divisioni sia ristabilita una zona perfettamente risanata.

Gli sciagurati che per avventura si ammassano ancora tra le truppe della divisione devono essere spietatamente appressati prima che facciano divampare la spaventosa infezione.

Ordine pertanto in sede parentoria che tutti i militari dei Corpi dipendenti che abbiano abbandonato il proprio reparto siano immediatamente passati per le armi in presenza del reparto più vicino raccolto in armi.

L'ordine può essere dato senza procedimento di sorta da qualsiasi ufficiale superiore in seguito alla evidenza del fatto constatato da un ufficiale. Di fronte ai più piccoli accenni di resistenza ogni graduato ha il dovere di far uso delle armi.

Si dispone che pattuglie comandate da ufficiali energici accompagnate da carabinieri perlustrino continuamente la zona compresa fra il fronte e la linea Travesio Valeriano.

I comandanti di divisione dispongono altresì che un ufficiale superiore ispezioni e controlli il servizio dei pattugliatori. Agli ufficiali colpevoli di negligenza in questo servizio sia inflitta il rimprovero solenne. Gli ufficiali sorpresi a contravvenire patentemente agli ordini ricevuti siano deferiti ad un tribunale straordinario per rifiuto di obbedienza e codardia. Il rinculare di fronte al compimento di un dovere così tragico e doloroso è codardia non minore di quella che fa rinculare al pericolo personale.

L'ufficiale - se ve ne fosse - che in modo evidente opponesse colla sua esatta una resistenza passiva al presente ordine e fessò appunto il cordello, deve essere passato per le armi senza procedimento. Tale ordine non può essere dato che da un ufficiale superiore, generale.

Cogli sbandati senz'armi non si esiti ad adoperare anche il bastone. Essi coll'aver gettato via l'arma, che la Patria aveva loro affidato per la sua difesa, si sono spogliati da sé della veste del soldato, si sono messi da sé fuori della legge.

Sappiamo tutti i componenti delle due valorose divisioni che la salvezza della Patria e del Re, l'onore della Nazione e dell'Esercito è nelle loro mani. Sarà loro gloria l'averli salvati. A nessuna truppa mai è toccato l'onore, la fortuna di battersi con un compito così grande come quello che incombe a noi in questo momento. Mostriamo ogni

IL MAGGIOR GENERALE

Comandante del Corpo Speciale

f*) DI GIORGIO

P. C. C.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

f*) F. Foschini

Re ESERCITO ITALIANO

Addi 14 agosto 1917

COMANDO SUPREMO

Rip. Disc. Avanz. e Giust. Militare.

OGGETTO: Bando per reprimere il reato di diserzione.

"L'aumento continuo del numero dei disertori nei corpi a riposo e nelle retrovie, i quali si danno alla latitanza allorchè previene un ordine di movimento, per ripresentarsi dopo pochi giorni al Corpo stesso ed all'Arma dei R.M., C.C., onde avere così un'accusa qualsiasi che li tenga in carcere per qualche tempo durante il processo e in tal modo esimersi dal servizio di trincea ed eventualmente dal combattere, ha consigliato questo Comando a provvedimenti idonei ad impedire ed almeno limitare l'inconveniente.

Il Codice Penale Militare punisce di morte i disertori in presenza del nemico, giusta l'articolo 137. Ora per impedire che i militari ricorrendo al sotterfugio anzi accennato, si sottraggono alla detta sanzione di legge, questo Comando con Bando 14 agosto 1917 ha dichiarato doverai considerare in presenza del nemico, il militare dal momento che appartiene ad un corpo che stia in prima linea e che sia in procinto di recarvisi. E' da avvertire che per incorrere nel reato di diserzione ai termini del citato Bando non è necessario che la diserzione avvenga dopo che sia emanato l'ordine ufficiale di trasferimento in prima linea, ma basta che il milizionario abbia avuto comunque notizia che il reparto cui appartiene stia per prendere parte alle operazioni.

Il fenomeno della diserzione che è uno degli esponenti più alti della codardia deve essere energicamente eradicato, ed progano quindi i comandi di Armata di disporre che il Bando il quale mira a cotale finalità sia rapidamente portato a conoscenza delle truppe, con spiegazione esauriente ed efficace e tale che valga a dissuadere dalla perversa intenzione il militare che rumina nell'animo il pensiero di abbandonare il suo posto d'onore.

Ingressi Presi gli ordini da S.R. il Capo di S.M. dell'Esercito e l'interessa S.V. di voler dare la massima importanza alle suddette raccomandazioni, e disporre che la divulgazione del Bando sia fatta colla maggior possibile celerità.

Si prega accusare ricevuta.

P. IL CAPO DI S.M. DELL'ESERCITO
Il Capo del Rip. Disc. Avanz. e Giustizia
I. DE LA JOYE



R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

NOI Conte Cavaliere di Gran Croce LUIGI CADORNA, Capo di Stato
Maggiore del Regio Esercito;

Visto l'articolo 251 del Codice Penale per l'Esercito;

ORDINIAMO

ART. 1.

È punito con la pena comminata dall'art. 137 Codice Penale Esercito:

a) il militare che, trovandosi alle dipendenze dell'esercito mobilitato o che vi sia stato comunque destinato, si renda colpevole di diserzione da unità o reparti diretti alla prima linea, ovvero che stiano in procinto di partire per la linea stessa.

b) il militare appartenente ad un Reparto di prima linea, il quale, essendocene allontanato per servizio, licenza o altra ragione, con l'obbligo di ritornarvi, non abbia raggiunto senza giusti motivi il suo reparto entro le 24 ore dal termine stabilito.

c) il militare che, destinato ad un reparto che si trova in prima linea o che sia in procinto di recarvisi, si sia presentato al suo Corpo senza giustificato motivo, dopo trascorse 24 ore dal termine prefissogli.

I militari anzidetti si considerano incorsi di pieno diritto nel reato di diserzione col solo decorso delle 24 ore.

ART. 2.

I militari già condannati una volta per diserzione dai Tribunali di guerra o da quelli territoriali, i quali incorrano la seconda volta nel reato di diserzione previsto dagli articoli 138 e 139 Codice Penale Esercito saranno, dopo la condanna, rinviiati in un reparto operante e l'esecuzione della pena resta sospesa.

Il Presidente del Tribunale avvertirà il colpevole che, incorrendo per la terza volta nello stesso reato, sarà punito a norma dell'art. 4 del presente Bando.

Di tale ammonimento sarà fatta menzione nel verbale di udienza.

ART. 3.

I militari per i quali un primo procedimento per diserzione fu sospeso, a' sensi dell'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917 n. 187, che incorrano in una seconda diserzione di competenza dei Tribunali di guerra, saranno giudicati anche per la prima diserzione e puniti a' sensi dell'art. 145 Codice Penale Esercito, qualora risultino colpevoli di entrambi i reati.

In questo caso saranno loro applicate le disposizioni delle articolo precedente, per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione della pena, l'invio ad un reparto operante e l'avvicinamento del Presidente.

ART. 4.

Il militare che, dopo la condanna per due diserzioni da qualunque Tribunale emanata e dopo ricevuta l'ammonizione si renda responsabile di un altro reato di diserzione sarà punito a norma dell'art. 137 Codice Penale Esercito.

Dal Comando Supremo addì 14 agosto 1917.

IL CAPO DI S. M. DELL' ESERCITO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. M. Ferrero". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.

L. 4 gennaio 1917.



RESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

UFFICIO OPERAZIONI

UFFICIO AFFARI VARI E SEGRETERIA

SEZIONE DISCIPLINA

N. 3 di protocollo.

OGGETTO

Propaganda contro la guerra.

CIRCOLARE RISERVATISSIMA

Al comandi d'armata e della Zona Carnia;
ai comandi generali di cavalleria, artiglieria e genio;
ai comandi delle truppe d'occupazione d'Albania e del
corpo italiano di Salonicco;
(distribuzione senza fine ai comandi di reggimento)
all'intendenza generale ed alle intendenze d'armata;
alle truppe direttamente dipendenti;
e per conoscenza;
al Ministero della guerra — Dir. S. M.
ai comandi di corpo d'armata di Genova, Milano, Ter-
rona e Bologna.

Alcuni sintomi e qualche dato di fatto, verificatisi in questi ultimi tempi, — e già segnalati ai comandi di armata con circolare riservatissima 2734 del 21 dicembre u. s. — danno ragione di ritenere che fra le truppe vada insinuandosi una corra, ma attiva, propaganda contro la guerra; la quale avrebbe avuto finora solo qualche manifestazione sporadica, ma non lasciabile dubbio nè sulla gravità del pericolo, nè sulla esistenza di centri d'irradiazione di idee e di concetti sovversivi, nella stessa zona delle operazioni.

È stato difatti notato che discorsi di militari in licenza, o lettere da essi spedite dalla fronte — specialmente nei periodi passati nelle retrovie — hanno tutti un'intonazione unica, nei riguardi della guerra: il che fa ritenere, come molto probabile, che fra le truppe corraano alcuni concetti comuni, costituiti come una falsariga, sulla quale i militari stessi intessono i loro discorsi e le loro corrispondenze.

Ciò è confermato anche dalla circostanza, molto sintomatica, che idee e frasi identiche sono adoperate da persone diverse ed in luoghi differenti e che alcune di tali lettere, dirette a deputati da soldati loro elettori, portano solo la firma di questi, mentre il testo e l'indirizzo appaiono scritti da altra mano.

Ad una simile opera di avvelenamento morale un solo rimedio può, e deve, contrapporsi: **soffocare con tutti i mezzi i mali germi, dovunque esistano; schiacciare senza pietà propagandisti ed affiliati; colpire esemplarmente coloro che risultassero colpevoli di poca previdenza o che non si adoperassero, ai primi sintomi, ad una pronta opera di indagine e di repressione.**

All'uopo, occorre il concorso attivo, energico, immediato, di tutte le autorità dipendenti, il quale dovrà essere informato alle norme seguenti:

1. — Assidua e cauta vigilanza sui militari più proclivi per ragioni varie (di partito, di condotta, di regione, ecc.) a diventare strumento della propaganda di cui trattasi o su quelli che, per il loro speciale servizio, sfuggono al diretto controllo dei comandanti di reparto (personale fisso del carrozzone, delle salmerie, dei magazzini, calzolari, sarti, inservienti e cuochi delle mense, ecc.) o che hanno quindi maggiore opportunità di esercitare tale propaganda e di servirne come intermediari fra le truppe in trincea e le retrovie.

Riviste simultanee e non presunte, speciali incarichi a fiduciari, ispezioni e controlli improvvisi al personale degli stabilimenti di 1° e 2° linea — i quali comprendono

essenzialmente elementi operai delle città — oculata sorveglianza sugli operai addetti ai lavori militari, queste ed altre simili misure preventive possono, se esplicitate con criterio e perseveranza, dare utili risultati.

2. — Efficace azione morale, per parte dei comandanti di reparto, da contrapporre all'opera velenosa ed insidiosa dei sabellatori, illustrando — sempre quando se ne offra l'opportunità e l'occasione — in forma chiara e convincente, i concetti svolti in questi giorni dai nostri uomini di Governo e dai capi degli stati alleati, sulla necessità di proseguire la guerra con tutte le energie di cui siamo capaci: **anche perché questo è l'unico mezzo per affrettare la pace e renderla durevole e vantaggiosa.**

All'uopo, i comandi di armata potranno anche valersi utilmente di manifestini o di telex e chiari opuscoli sull'argomento, da diffondersi specialmente fra le truppe di 1^a linea, ove riesce più difficile la propaganda orale.

3. Tutti i comandanti di qualunque grado, vivano, oggi più che mai, la vita delle truppe, per sentirne il peso e prevenire manifestazioni isolate e collettive, o per reprimerle almeno con pronto, esemplare rigore. *Tali provvedimenti repressivi siano dai comandanti di grandi unità portati a conoscenza di tutti.*

Prezioso dovere degli ufficiali di grado inferiore sia poi quello di studiare di conoscere i militari dipendenti, ascoltarne le vibrazioni e segnalare subito le pulsazioni sospette.

Ma essi — specialmente i più giovani — si guardino altresì da quella tendenza eccessiva alla familiarità coi militari di truppa che, se alcuna volta è frutto della comunanza di vita e di pericoli, più spesso è indice di debolezza o di malano desiderio di popolarità. Ciò porta anche a parlar troppo e troppo liberamente in presenza dei soldati, e a dar libero sfogo, talvolta, a sentimenti ed aspirazioni che, sebbene, umani, debbono in questo momento rimanere compressi gelosamente nel fondo dell'anima.

Si abbia sempre presente che il nemico spia ansiosamente ogni indizio di stanchezza e di indisciplina che si manifesti da parte nostra; e che a ciò egli lavora con ogni arte più subdola. Si pensi che, per cogliere il frutto auspiciato di tanti sacrifici, occorre, in quest'ora decisiva, raddoppiare di perseveranza e di tenacia ed esaltare ed stressi nella fede, per poterla infondere nei sottoposti, e per educarli alla sacra virtù della inflessibile pazienza, nell'attesa della inamovibile vittoria.

DISTRIBUZIONE :

C O P I E
n° 300

IL SOTTOCAPPO DI S. M. DELL'ESERCITO

Comando III ^a C. A.	50
" V ^a "	50
" I ^a "	40
" "	60

L. Porro.



R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

RIPARTO OPERAZIONI

UFFICIO AFFARI VARI E SEGRETERIA

Sec. Disciplina

CC. 203 Di protocollo Riservatissimo.

Risposta al

OGGETTO | Provvedimenti contro le diserzioni e la cecità resa di servizio.

Allegati CC.

Data di arrivo		
11/11/22		
17/2	1/2	2/2

S.A.S. ed alle M.S. i Comandanti di unità e della zona Gerola

RISERVATISSIMA PERSONALE - Non deve essere riprodotta - Farne oggetto di comunicazioni ai soltanto verbali.

Handwritten notes:
 Dura
 presento
 del tutto
 incompleta

Con precedente circolare (n. 10990 del 11 aprile c.a.) questo comando determinò che fossero esclusi da partecipazioni in prima linea i militari già condannati per diserzione e ritornati ai propri reparti combattenti, invitando, in pari tempo, i comandi interessati ad intensificare su di essi la più assidua vigilanza.

Tale misura - ispirata a intuitive ragioni di prudenza e rivolta non sia stata sempre rigorosamente applicata, né, tampoco, la vigilanza su detti militari e su tutte le truppe operanti in 1^a linea si è dimostrata tale da infrenare i casi di diserzione, avuti invece a deplorare in questi ultimi tempi in numero impressionante ed accompagnati da circostanze specialmente gravi.

Ma ciò che presenta maggiore carattere di gravità sta nel fatto che molti, non mettendo in opera ogni loro sforzo e sottraendosi, nella confusione della mischia, al combattimento in cui sono impegnati i propri reparti, si arrendono facilmente al nemico e non fanno ritorno alle proprie Unità.

Oltre le deleterie conseguenze che da tali atti derivano all'ordine morale ed alla compagine dell'Esercito, evidenti sono i danni che la vita e l'infanzia degli Uomini, che sposteranno i vincitori della pace e dell'...

more, possono arrecare alla segretezza ed alla sicurezza delle operazioni di guerra: ciò che, soprattutto a ogni qualunque costo, importa sia prevenuto e tutelato.

Nel richiamare, pertanto, i dipendenti comandi alla più scrupolosa, instancata e fotta ed instancabile vigilanza sulle truppe ai loro ordini - completata e resa più efficace, ove occorre, da tutti quei provvedimenti di carattere preventivo che fossero ritenuti dal caso - questo comando esige che sia portato a conoscenza delle truppe combattenti che, d'ora innanzi, saranno considerati rei di diserzione e quindi, come tali, passibili della pena capitale, tutti coloro che nell'erronea credenza di essere trattati come prigionieri di guerra, ed ammessi perciò a godere dei benefici del diritto internazionale, non avranno in combattimento assolto, fino all'ultima, il compito affidato ai loro reparti, allontanandosi da esso e cadendo, in istato ancora di resistenza, in mano del nemico.

Con l'occasione si richiamano anche tutti i comandi e corpi dipendenti alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel n. 6 lettera e) e n. 7 dell' "Instruzione per la concessione del soccorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi" che qui appresso si riproducono:

" n. 6 - e) Il soccorso sarà concesso quando il militare sia dichiarato disertore e sia condannato al carcere o a pena maggiori. Qualora però il dichiarato mancante alla chiamata o il disertore venga prosciolto da tale imputazione o assolto, il soccorso sarà concesso per tutto il periodo di tempo nel quale egli rimane a disposizione dell'autorità militare, sia per ragione della chiamata, sia perché in attesa di giudizio."

" n. 7 - Nei casi accorati al precedente n. 6 (cioè lettera e) il comandante di corpo o reparto, cui appartenga il militare richiamato, dovrà informare subito il sindaco del comune in cui risiede la famiglia del richiamato affinché provveda per la continuazione o per la concessione del soccorso.

IL SOTTOSCRITTO DI S.M. DELL'ESERCITO

C. Ferro.

R. ESERCITO ITALIANO
COMANDO SUPREMO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO.

(Da diramare fino ai comandi
di compagnia).

Il primo urto sferrato dalle forze austriache e germaniche, ha dato al nemico sopra un settore della nostra fronte, degli improvvisi risultati per lui stesso inattesi.

Tale subitaneo cedimento della nostra linea in un punto vitale, per opera di truppe avversarie e non preponderanti di numero, è solo spiegabile come conseguenza di un cedimento morale i cui terribili effetti gravano su quanti non hanno sentita la loro responsabilità di uomini e di soldati.

Ma oggi lo smarrimento di chi non ha saputo combattere non deve propagarsi come uno stato d'animo deprimente in quanti lottano con valore. Che un falso sentimento della superiorità del nemico non generi un falso sentimento di debolezza e quasi incapacità nostra a resistere.

L'ora è grave. La Patria è in pericolo. - Ma il pericolo vero non sta nella forza del nemico quanto nell'animo di chi è pronto a credere che quella forza è invincibile. La sconfitta è sempre di chi è disposto per il primo a ritenersi vinto.

Io vi appello alla coscienza e all'onore di tutti, perchè come in giorni ugualmente gravi dell'anno passato, ciascuno riaffermando le proprie energie morali ridiventi degno della Patria. Ricordi ogni combattente che non vi sono che due vie aperte per lui e per il Paese: O la vittoria e la morte.

Senza esitazione, nessuna tolleranza. I comandanti siano ferrei. Ogni debolezza sia repressa senza pietà. Ogni vergogna sia purificata col ferro o col fuoco. Siano responsabili tutti i comandanti dell'esercito inflessibile della giustizia di guerra per tener salda la compagine dell'esercito. Chiunque non senta che sulla linea fissata per la resistenza o si vince o si cade con onore, non è degno di vivere.

Ma l'appello supremo lo faccio al cuore generoso dei soldati di cui da due anni conosco il valore, la serena e paziente resistenza ai sacrifici, l'eroismo di cui la Nazione è fiera. Terzi devono oggi rendersi degni dei loro fratelli che a Passo Buole, sul Novogno, sull'Altipiano di Aringo, hanno detto al nemico: "Di qui non si passa."

Dove i loro Capitani diranno che si deve resistere, sentano che li si difende tutto ciò che di più sacro che di più caro hanno nella vita. Sentano nella voce dei loro Comandanti la voce stessa dei loro vivi e dei loro morti, che chiede ad essi di salvare l'Italia.

26 ottobre 1917

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
L. Cadorna



R. ESERCITO ITALIANO

Ispettorato Generale del Movimento di Sgombro

In virtù dei poteri conferitimi dal Comando Supremo

HO ORDINATO

La FUCILAZIONE nella schiena a:

N. 2 soldati

Per saccheggio e violenza personale ai danni:

N. 2 soldati

Per saccheggio, scassinamenti ed uso di abito borghese:

N. 3 borghesi

Per saccheggio:

N. 1 soldato

Per saccheggio:

N. 12 soldati

Per violenza in casa abitata:

N. 1 soldato

Per saccheggio ed uso di divisa da ufficiale con abito del grado.

Le esecuzioni capitali sono state compiute quest'oggi

10 Dicembre 1947

L'Ispettore Generale per lo Sgombro
Maggior Generale A. GRAZIANI



R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Conte Cavaliere di Gran Croce LUIGI CADORNA, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito;
Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito;

ORDINIAMO:

ART. 1.

Il militare appartenente all'Esercito mobilitato che per qualsiasi motivo anteriormente al 1° novembre è assai sbandato, ha l'obbligo di presentarsi ad una Autorità militare qualunque entro 5 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza.

ART. 2.

Il contravventore è considerato disertore in presenza del nemico e punito di morte col mezzo della fucilazione nella schiena.

ART. 3.

Gli sbandati che si presenteranno in località ad oriente del Brenta saranno inviati al più vicino dei luoghi di raccolta arretrati istituiti dal Comando Supremo o dai Comandi d'Armata. Quelli che si presenteranno in località ad occidente del Brenta, saranno avviati alla più vicina delle stazioni ferroviarie di Rovigo-Legnago-Monselice.

All'invio degli sbandati alle suddette località di raccolta dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità e nel più breve tempo possibile, le Autorità alle quali essi si presenteranno.

ART. 4.

Chiunque entro la zona di guerra, dopo 5 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sottrarrà, o concorrerà a sottrarre alle ricerche delle Autorità, il militare di cui all'art. 1. o gli somministrerà vitto ed alloggio, o con qualunque altro mezzo favorirà il reato di cui all'art. 2. sarà punito con la reclusione da 3 a 15 anni.

Zona di Guerra, 2 Novembre 1917.

Il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito
L. CADORNA

NOTE

Abbreviazioni: AUSSME = Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.

- ¹ Il saggio si basa sulle carte conservate nei fondi E-1, E-2, E-5, F-1, F-2, F-3, F-17 ed M-7 dell'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Roma.
- ² E. Forcella A. Monticone, *Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 2014, p. LXVII. In tema di vetustà delle leggi penali di guerra, l'Italia era in buona compagnia. Ad esempio, l'esercito tedesco impiegò nella Grande Guerra il codice penale militare del 20 giugno 1872, mentre quello austro-ungarico risaliva al 1868 (modificato nel 1869 e nel 1873).
- ³ AUSSME, *Appunti di legislazione penale militare*, l'Avvocato generale militare – Tribunale supremo di guerra e marina, 28 agosto 1919.
- ⁴ La diserzione all'interno era invece punita con la reclusione militare da tre a cinque anni.
- ⁵ AUSSME, Lettera del Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio istruzioni e manovre a firma di Cadorna n. 1585 in data 29 settembre 1914 indirizzata al ministro della guerra.
- ⁶ AUSSME, Circolare n. 1 (s.d.), *Disciplina di guerra*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio armate.
- ⁷ AUSSME, Circolare n. 6 in data 19 maggio 1915, *Il servizio sanitario quale fattore di disciplina*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio armate.
- ⁸ AUSSME, Circolare n. 170 RS in data 7 giugno 1915, *Eliminazione dei comandanti insufficienti*, Comando Supremo - Ufficio del Capo di Stato Maggiore - Ordinamento e mobilitazione.
- ⁹ AUSSME, Foglio n. 2921 in data 20 agosto 1915, *Disciplina di guerra*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio armate.
- ¹⁰ AUSSME, Circolare n. 3525 in data 28 settembre 1915, *Disciplina di guerra*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio affari vari.
- ¹¹ AUSSME, Telegramma circolare n. 904 G in data 29 ottobre 1915 del Comando Supremo - Reparto operazioni - Segreteria del Capo di Stato Maggiore.
- ¹² AUSSME, Foglio n. 12121 in data 28 novembre 1915, *Disciplina delle truppe sul campo di battaglia*, Comando 2^a Armata. Anche Cadorna autorizzò il ricorso alle artiglierie contro i propri uomini nel corso della spedizione punitiva austro-ungarica, intimando al comandante della 1^a Armata di «dare disposizioni perché a tergo dei combattenti si usi massimo rigore contro eventuali fuggiaschi e che combattenti sappiano che se ripiegheranno da linee di difesa senza ordine dei loro capi saranno senza pietà presi sotto il fuoco di fucileria, mitragliatrici e artiglieria di reparti appositamente incaricati».
- ¹³ AUSSME, Lettera in data 26 maggio 1916 del capo di Stato Maggiore dell'Esercito al generale Clemente Lequio.
- ¹⁴ AUSSME, Circolare n. 86 in data 23 maggio 1916, *Resistenza ad oltranza su posizioni sistemate a difesa*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio affari vari e segreteria.
- ¹⁵ Nel giugno 1917 Cadorna, in una lettera al presidente del Consiglio, auspicò un intervento energico del governo per reprimere la propaganda sovversiva nel paese ai danni dell'esercito, in mancanza del quale sarebbe stato «costretto a determinare estremi provvedimenti e ricorrere alla decimazione dei reparti infetti dal contagio, rimettendo in vigore, perché dettato dalla necessità di salvare l'esercito, un supremo atto di repressione, che inconsciamente si volle togliere dal codice penale militare». In una lettera precedente inviata nel gennaio 1916 al presidente del Consiglio, Cadorna si era lamentato che il codice penale non concedesse più, nei casi di gravi reati collettivi, la facoltà di procedere alla decimazione.
- ¹⁶ AUSSME, Telegramma circolare n. 2910 in data 1^o novembre 1916 del Comando Supremo. Il comandante della 3^a Armata, i cui reparti si erano resi colpevoli delle gravi manifestazioni collettive di indisciplina, emanò in pari data un proclama alle truppe dai seguenti toni intimidatori: «Intendo che la disciplina regni sempre sovrana fra le mie truppe. Perciò ho approvato che, nei reparti che sciaguratamente si macchiarono di così grave onta, alcuni, colpevoli o non, fossero immediatamente

- passati per le armi. Così farò, inesorabilmente, quante volte sarà necessario. La patria ci ha affidato un sacro dovere. Per compierlo, non mi arresterò davanti a nessuna misura, per quanto grave».
- ¹⁷ Relazione della Commissione d'inchiesta, *Dall'Isonzo al Piave 24 ottobre - 9 novembre 1917*, vol. II, *Le cause e le responsabilità degli avvenimenti*, 1919.
- ¹⁸ AUSSME, Circolare n. 12444 in data 6 maggio 1916, *Colonnello Malliani*, Comando Supremo - Ufficio del Capo di Stato Maggiore; ordine del giorno all'esercito del 22 giugno 1916 del Comando Supremo.
- ¹⁹ L'ordine del giorno n. 50 del comando 3^a Armata del 3 giugno 1917 col quale si era sciolto il 149° Reggimento, così recitava: «La Bandiera del 149° Reggimento, alla quale altri soldati, ben diversi da questi vili traditori, avevano conquistato col loro sangue il segno del valore, non sventolerà più sopra un reggimento indegno di seguirla. [...] La maledizione di tutti i fieri soldati che sulle insanguinate balze del Carso offrono alla Patria, con la vita, il più sublime dei sacrifici, il disprezzo di tutti quelli che, pronti sempre al loro dovere, combattono e combatteranno per la grandezza d'Italia accompagna perennemente costoro non più degni di toccare il suolo d'Italia».
- ²⁰ AUSSME, Circolare n. 32800 in data 28 dicembre 1916, *Conseguenze del reato di diserzione*, Comando 3^a Armata. Altre conseguenze di legge del reato di diserzione erano: interdizione perpetua dei pubblici uffici, interdizione legale con la perdita di amministrazione dei propri beni, patria podestà, autorità maritale e capacità di fare testamento.
- ²¹ AUSSME, Circolare n. 3 in data 4 gennaio 1917, *Propaganda contro la guerra*, Comando Supremo – Reparto operazioni - Ufficio affari vari e segreteria.
- ²² AUSSME, Circolare n. 577 in data 20 marzo 1917, *Diserzioni*, Comando 1^a Armata.
- ²³ AUSSME, Circolare n. 203 in data 7 luglio 1917, *Provvedimenti contro le diserzioni e le facili rese al nemico*, Comando Supremo - Reparto operazioni - Ufficio affari vari e segreteria.
- ²⁴ AUSSME, Circolare n. 3224 in data 20 luglio 1917, *Spirito e disciplina delle truppe*, Comando Supremo – Ufficio del Capo di Stato Maggiore.
- ²⁵ AUSSME, Lettera di Cadorna al capo del governo Paolo Boselli, 13 giugno 1917.
- ²⁶ AUSSME, Comando Supremo, “ordine del giorno all'Esercito” del 26 ottobre 1917 a firma del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito gen. Luigi Cadorna.
- ²⁷ AUSSME, Comando Supremo, “ordine del giorno all'Esercito” del 26 ottobre 1917.
- ²⁸ AUSSME, Ordine d'operazione n. 71 in data 31 ottobre 1917 del Comando del Corpo d'armata speciale.
- ²⁹ Veniva fucilato anche chi, dopo la condanna per due diserzioni, si fosse reso responsabile di una terza.
- ³⁰ AUSSME, Circolare n. 45852 in data 16 agosto 1916, *Bando 14 agosto 1917 che, considerando disertori in presenza del nemico militari anche lontani dalle trincee, commina la pena di morte a coloro i quali si allontanano dai corpi*, comando 1^a Armata.
- ³¹ Atti parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura XXIV, 1^a sessione, discussioni, tornata del 12 settembre 1919, p. 21080.
- ³² Forcella, Monticone, *Plotone di esecuzione*, cit., p. LXXXI.
- ³³ F. Cappellano, *La Brigata di fanteria “Bologna” a Monte Ragogna (30 ottobre - 1° novembre 1917)*, “Studi storico-militari 2008”, SME-Ufficio Storico, Roma 2010.
- ³⁴ AUSSME, Foglio n. 37722 in data 24 gennaio 1917, *Giudizi sommari*, Comando Supremo - Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare.
- ³⁵ M. Pluviano, I. Guerrini, *Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale*, Gaspari, Udine 2004.
- ³⁶ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura XXIV, 1^a sessione, discussioni*, tornata del 13 settembre 1919, p. 21123.